

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: AMMINISTRATORI DI SRL – DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE**

Con riferimento ai soci lavoratori di Srl artigiane o commerciali, c'è da registrare un intervento della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha sancito l'esclusività dell'iscrizione ad una sola gestione previdenziale, spettando quale destinataria dei contributi solo quella relativa alla gestione presso la quale il soggetto risulta "prevalente".

In merito all'iscrizione degli amministratori di società alla Gestione separata, la posizione dell'Inps è nota: il socio di una Srl che svolga prevalentemente la propria attività in azienda, con relativa iscrizione alla Gestione Commercianti, e contemporaneamente percepisca anche un compenso come amministratore della stessa società, versa il doppio contributo, sia alla gestione I.V.S., con base di riferimento corrispondente al reddito (pro quota) prodotto dalla società, sia alla gestione separata, sulla base del compenso erogato all'amministratore.

Ora, la Cassazione, con la **sentenza n.3240 del 12 febbraio 2010**, stabilisce che il criterio della prevalenza va applicato anche al socio lavoratore di una Srl commerciale il quale svolga anche l'attività di amministratore.

In tali casi, pertanto:

occorre individuare quale sia l'attività che il soggetto svolge in misura prevalente

e, sulla base di essa, individuare la Gestione previdenziale cui effettuare l'iscrizione;

il contributo sarà poi dovuto solo con riferimento a tale gestione previdenziale prevalente.

Si risolve, quindi, il conflitto giurisprudenziale che si è sviluppato intorno all'interpretazione dell'art.1, co.203 e 208 della L. n.662/96, e fornisce il principio a cui uniformare la materia. Si ricorderà la sentenza n.20886/2007, con la quale la Suprema Corte, pur escludendo la doppia iscrizione (alla gestione previdenziale del commercio e a quella separata del lavoro autonomo), aveva affermato l'esigenza di includere, nell'imponibile contributivo relativo alla gestione prescelta, sia i redditi risultanti dall'attività di impresa, che quelli percepiti nella qualità di amministratore della società.

Nella sentenza in oggetto, invece, si sancisce che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. La scelta

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

della gestione, a cui il soggetto interessato è tenuto ad iscriversi, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza. La norma dibattuta (il citato co.208) recita infatti, testualmente, che: *“qualora i soggetti di cui ai commi precedenti esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.”*

La Cassazione, nella propria sentenza, fa giustamente osservare che la Gestione separata Inps dei parasubordinati è stata istituita rendendo iscrivibili, obbligatoriamente, non solo i soggetti privi di assicurazione pensionistica obbligatoria, ma anche quelli che, ancorché iscritti ad altra forma di copertura, percepiscono redditi che rientrano nell'ambito di tale gestione.

L'introduzione di questo nuovo concetto di prevalenza, però, evita che a seguito dell'introduzione della nuova Gestione separata si produca un doppio obbligo di iscrizione quando il socio d'opera percepisce anche un compenso per l'attività di amministratore.

Dice infatti la Corte che *“la norma sulla prevalenza vale infatti, lo si ripete, quando si esercitano contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e i superstiti e, non essendo escluso alcun tipo di assicurazione obbligatoria, la regola non può che valere anche per la gestione separata che è sicuramente obbligatoria.”*

L'auspicio è che ora l'Inps faccia proprio l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra. Nel frattempo, se è vero che la presa di posizione della Cassazione è chiara nel definire il meccanismo di “unica iscrizione (e unica contribuzione) nella gestione prevalente”, un atteggiamento prudente consiglia di vedere la posizione assunta dall'Istituto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**firma**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016